

REGOLAMENTO INTERNO MARINA GESTITA DALLA NAUTILUS MARINA SERVIZI S.r.l.

Fiumicino Via Monte Cadria n.127

Articolo 1

L'obbligo di osservare il presente Regolamento Interno della Marina sita in Fiumicino alla Via del Monte Cadria n. 127, redatto e approvato dalla Nautilus Marina Servizi S.r.l (nel prosieguo anche NMS) quale gestore-concessionario, è assunto da tutti i Clienti della detta società nonché da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, beneficiano dei servizi di ormeggio, dei servizi accessori e dei beni organizzati nel complesso della Marina e sue pertinenze (banchine, moli, colonnine dell'acqua e dell'elettricità, parcheggi, etc. etc.). Il regolamento costituisce parte integrante e sostanziale dei Contratti relativi ai servizi di ormeggio stipulati dai Clienti con la NMS ed i Clienti hanno l'obbligo di consultarlo, osservarlo e di aggiornarsi su eventuali modifiche e/o integrazioni del medesimo. L'obbligo di osservare il Regolamento grava altresì, per quanto di ragione, su tutti coloro che accedono nell'area della Marina e sui medesimi Clienti anche nel caso di risoluzione e/o cessazione dell'efficacia per qualsiasi causa o ragione del Contratto di ormeggio. Gli utenti ed i frequentatori della Marina pertanto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento che è da essi accettato per il solo fatto che essi accedano ed utilizzino i servizi della Marina.

Articolo 2

La Società NMS si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza della Marina, ovvero nel caso di richieste e/o disposizioni dell'Autorità Marittima. Le modifiche saranno comunicate ai Clienti e ai frequentatori della Marina mediante pubblicazione sulla bacheca sita presso gli Uffici Amministrativi del Marina e sul sito internet della NMS.

Articolo 3

La NMS provvede alla gestione della Marina mediante la propria Direzione.

Articolo 4

Le infrazioni al presente regolamento rilevate e contestate dal personale della società NMS, saranno immediatamente comunicate alla Direzione e saranno prese in considerazione anche ai fini della risoluzione del Contratto di ormeggio ovvero per intimare l'allontanamento dall'area della Marina. Qualora il comportamento contestato costituisca violazione di legge o pubblico regolamento la NMS provvederà alla comunicazione alle Autorità competenti.

Articolo 5

Salvo espresso patto contrario, è tassativamente vietato da parte dei Clienti e/o frequentatori della Marina lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'area della Marina, anche a bordo od a mezzo dell'imbarcazione,

Articolo 6

L'ormeggio sarà consentito solo alle imbarcazioni registrate in ragione dei Contratti stipulati con la società NMS ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi dichiarate. Non è prevista l'assegnazione per ciascuno dei Clienti, di posti fissi d'ormeggio.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione inerente le dimensioni e le caratteristiche della propria imbarcazione.

Articolo 7

L'utente che prenda il mare con la propria imbarcazione e intenda assentarsi per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno.

Articolo 8

Tutte le manovre eseguite all'interno della Marina dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle norme del Codice della navigazione, dei regolamenti dell'Autorità portuale e delle disposizioni impartite dalla Direzione e dai suoi incaricati, pur restando il Cliente, alla stregua del Codice della navigazione, il solo responsabile della manovra. La Direzione in qualsiasi momento e a sua piena discrezione potrà disporre spostamenti dell'imbarcazione dall'ormeggio e l'alaggio a terra per motivi di funzionalità, operatività e migliore organizzazione della Marina, nonché per cause di necessità e d'urgenza dovute a fenomeni meteomarinari o, comunque, a forza maggiore.

Articolo 9

È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e i Clienti sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. Ogni utente, comunque, è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e del modo in cui è ormeggiata alla stregua delle migliori prassi della marineria

I Clienti sono obbligati alle seguenti modalità e cautele minime d'ormeggio in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'imbarcazione, fornendo la stessa di almeno 6 parabordi per murata e almeno relative cime di ormeggio, controllando regolarmente la loro efficienza e quella delle cime sostituendoli con regolarità in caso di vetustà o usura.

Ogni utente, comunque, è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e del modo in cui è ormeggiata alla stregua delle migliori prassi della marineria.

Articolo 10

È tassativamente vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere come definiti dalle vigenti norme in materia, di oggetti, di liquidi, di olii, di detriti o altro, nell'ambito della Marina, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. Per i rifiuti urbani debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali la Marina è corredata, mentre per i rifiuti speciali, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni. Resta inteso che, in ogni caso, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia sotto la responsabilità primaria del Cliente- Fruitore della Marina.

Articolo 11

E' vietata al Cliente l'effettuazione di lavori, di qualsiasi natura, a bordo dell'imbarcazione sia che essa sia ormeggiata, sia che sia allocata a secco, nonché qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori concernenti le imbarcazioni devono essere effettuati nell'area del Cantiere di riparazione quando la stessa è operativa e ad opera del personale specializzato della NMS. E' vietato ai Clienti e ai fruitori della Marina introdursi autonomamente nell'area del Cantiere di riparazione

Articolo 12

Tutte le imbarcazioni che entrano nella Marina,- ai fini della sicurezza dei tutti i clienti, dei fruitori della Marina e degli addetti di NMS,- devono essere, sia che siano ormeggiate, sia che siano a secco, in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, in perfette condizioni di manutenzione e in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società NMS. La violazione di tale obbligo autorizzerà, senz'altro, la NMS a rimuovere tempestivamente l'imbarcazione dall'area della Marina e ad allocarla anche presso terzi a spese del Cliente.

Articolo 13

Presso la Marina è a disposizione un servizio di alaggio e varo delle imbarcazioni che sarà disciplinato dai Contratti di ormeggio, dal presente Regolamento e dalle disposizioni degli incaricati della NMS, nel rispetto delle disposizioni di legge e ordinanze locali vigenti.

Articolo 14

All'interno dell'area della Marina gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché tenuti a guinzaglio e, se previsto, con l'uso di museruole. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito della Marina possa arrecare molestia e disagio agli utenti della stessa. E' responsabilità e obbligo del proprietario dell'animale domestico procedere tempestivamente alla pulizia delle loro eventuali deiezioni.

Articolo 15

E' tassativamente vietato ai Clienti e loro ospiti, ovvero ai fruitori della Marina (salvo previo specifico permesso e secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione che terrà conto della tipologia dei veicoli) recarsi con i propri veicoli sulla banchina, sul molo o nell'aria adiacente per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci. l'eventuale stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo, senza preavviso, all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario del mezzo veicolare contravventore

Articolo 16

La NMS mette a disposizione, nell'ambito della Marina, i seguenti servizi alla stregua e nei limiti di quanto previsto dai singoli Contratti di ormeggio e del presente Regolamento:

1. pulizia dello specchio d'acqua;
2. pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti (fermo restando quanto stabilito negli articoli precedenti);
3. manutenzioni e conformità di legge delle parti di uso comune, degli arredi e impianti della Marina;
4. applicazione del presente regolamento;
5. assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle imbarcazioni;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere della Marina;
7. illuminazione nell'ambito della Marina;
8. servizi di fornitura di acqua potabile;
9. servizi di energia elettrica.

Articolo 17

In caso di mancato pagamento da parte dei Clienti dei corrispettivi previsti per i suddetti servizi, la NMS, e per suo conto la Direzione, avrà il diritto di sospendere la somministrazione dei suddetti servizi sino all'adempimento da parte dell'utente.

Articolo 18

L'attività di assistenza, riparazione e manutenzione delle imbarcazioni potrà essere affidata dalla NMS a terzi.

Articolo 19

La Società NMS non assume alcun obbligo di custodia, pertanto non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito della Marina ed anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito della Marina, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà. Pertanto, il Cliente è obbligato ad assicurarsi in proposito garantendo e manlevando NMS

Articolo 20

In caso di incendio o inquinamento la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque, le imbarcazioni ormeggiate o a secco devono osservare le seguenti disposizioni preventive e generali, con facoltà in ogni momento per la Direzione di adottare idonei provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano dell'acqua o sulle banchine, i moli o i pontili, il responsabile deve immediatamente avvertire la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo; 2. prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore; 3. L'utente deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in acqua; 4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; 5. il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle specifiche pompe di distribuzione; pertanto è assolutamente vietata, nell'ambito della Marina qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di taniche e recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; con riserva di valutare casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.); 6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; 7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; 8. in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e degli inquinamenti, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente-cliente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere della Marina.

Articolo 21

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Regolamento, nessuna esclusa o eccettuata, si tenterà una composizione bonaria, ove nel termine di 60 giorni non si giunga ad una soluzione, per le dette controversie sarà esclusivamente competente, per concorde ed espressa volontà, la Camera Internazionale dell'Arbitrato, della Mediazione e della Conciliazione – AMC, con sede in Roma alla Via del Babuino n. 107. La AMC deciderà secondo diritto, applicando le norme procedurali previste nei propri regolamenti e statuti. Per le controversie che norme imperative di legge sottraggono alla compromettibilità in arbitri sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, essendo derogata ogni eventuale diversa competenza concorrente.